

INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 15 del 20 aprile 2026

399/26 *Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [aggiornato]*

400/26 *Maturità 2026: nel Colloquio centrale anche il Documento del 15 maggio, in versione "light". Ecco perché*

401/26 *Maturità 2026: la scena muta al colloquio comporterà la bocciatura*

402/26 *Maturità 2026, domande Commissari e Presidente: verifica e convalida entro il 4 maggio*

403/26 *Riforma istituti tecnici, la risposta del Governo alle interrogazioni di PD e M5S: "Nessun docente perderà la cattedra"*

404/26 *Istruzione tecnico-professionale, boom di adesioni alla riforma "4+2": quasi 12mila nuove iscrizioni. Valditara: "Entro cinque anni potremmo arrivare a quota 100mila"*

405/26 *Istituti tecnici, nel 2026/27 cattedre possibili anche con 15 ore. Ecco come si completa. Nota MIM*

406/26 *Decreto PNRR 2026 è legge: elenchi regionali per il ruolo, deroga assegnazione provvisoria genitore over 65, organici ATA e Riforma Istituti Tecnici [lo speciale]*

407/26 *Conferma docente di sostegno 2026/27, le scuole hanno l'obbligo di informare le famiglie*

408/26 *PEI vincolante per la scuola: il Tribunale ordina 37 ore di sostegno per un alunno con disturbi del comportamento. Cosa hanno detto i giudici*

409/26 *Asili nido, la nuova emergenza è il personale: "Mancano 25.000 educatori, la qualità è a rischio. E senza strategia i nuovi posti resteranno vuoti". I dati della Fondazione Agnelli*

410/26 *Plusdotazione cognitiva, da Bolzano un vademecum per scuole e famiglie*

411/26 *Oltre la lezione spot: la scuola diventa "laboratorio di parità" con il nuovo piano triennale da più di 3 milioni*

412/26 *Formazione su parità di genere per tutto il personale: parte il piano del MIM. Nota*

413/26 *AscoltaMI, via libera del Garante per la privacy: ok al servizio psicologico digitale nelle scuole*

414/26 *Povertà educativa in Italia: il 37% dei minori vive in case senza libri e 41,5% delle scuole non è accessibile agli studenti con disabilità motoria. Tutti i dati ISTAT*

415/26 *Addio al mito della rivincita all'università: il 52% del voto di laurea dipende dalla scuola scelta a 14 anni. I dati dell'Alma Mater*

416/26 *Distribuiti fogli con dati su studentessa con DSA durante assemblea d'istituto: il Garante sanziona la scuola con 2.000 euro*

417/26 *Bambini fuggono da una classe d'Infanzia: docente sanzionata, ma i cancelli della scuola erano aperti. Cosa hanno detto i giudici*

418/26 *Un docente della scuola secondaria di primo grado non può presentare domanda come commissario esterno*

419/26 *Concorso insegnanti di religione cattolica, prove suppletive il 15 e 16 aprile*

420/26 *Aggiornamento Giuslavoristico*

421/26 *Riforma disabilità, sintesi del Decreto legislativo 62/2024: cosa cambia dal 2026?*

422/26 *Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda*

423/26 *Dal MIM*

399/26 Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [aggiornato]

di redazione

Mentre l'anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 2026/2027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa.

Per il prossimo anno scolastico le festività riconosciute a livello nazionale sono:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano);
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile (Festa della Liberazione);
- 1° maggio (Festa del Lavoro);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- Santo Patrono;
- 4 ottobre (San Francesco d'Assisi), riconosciuto da quest'anno come festa nazionale.

Alle sospensioni stabilite nei calendari regionali si aggiungono inoltre quelle eventualmente deliberate dal Collegio dei docenti, nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione previsto per ciascun anno scolastico dalla normativa vigente.

Le prime date di inizio lezioni

Tra i calendari già pubblicati:

- **Friuli Venezia Giulia**: 14 settembre;
- **Lazio**: inizio delle lezioni il 15 settembre 2026;
- **Puglia**: inizio lezioni il 17 settembre;
- **Provincia autonoma di Bolzano**: inizio delle lezioni il 7 settembre 2026;
- **Sicilia**: inizio lezioni il 15 settembre;
- **Umbria**: lezioni al via il 14 settembre;
- **Valle d'Aosta**: 10 settembre.

Nelle prossime settimane sono attese le delibere delle altre Regioni, che definiranno nel dettaglio l'avvio e la conclusione delle lezioni per l'anno scolastico 2026/27.

[**Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali \[AGGIORNATO\] - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

400/26 Maturità 2026: nel Colloquio centrale anche il Documento del 15 maggio, in versione “light”. Ecco perché

di Laura Criscione

Maturità 2026, cambia la modalità di svolgimento del Colloquio. Non solo nella struttura, ma anche nel modo di concepire la prova.

Nel colloquio centrale anche il Documento del 15 maggio

Perché diciamo “anche”? Perché un altro elemento fondamentale sarà il Curriculum dello studente.

Il documento del 15 maggio non è una novità

Il documento del 15 maggio ha sempre fatto parte degli Esami di Stato – oggi Maturità – e rimane un punto di riferimento fondamentale. L'OM n. 54 del 26 marzo 2026, al quale è allegata la [GRIGLIA](#)

DI VALUTAZIONE, precisa: “Entro il 15 maggio 2026 il consiglio di classe elabora, [...] un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. [...]”

Documento light con solo le 4 discipline del Colloquio?

Solitamente, vista la naturale multidisciplinare del Colloquio, nel documento del 15 maggio, sono state inserite tutte le discipline. Inclusive quelle non rappresentate in sede d’esame. Questa scelta derivava dalla possibilità – presente fino allo scorso anno – che l commissario svolgesse il colloquio in tutte le discipline per le quali era in possesso di abilitazione. Il Colloquio della Maturità 2026 ha invece posto un paletto fermo: il colloquio verterà esclusivamente sulle quattro discipline individuate con il dm n. 13 del 29 gennaio 2026 e l’OM n. 54 del 26 marzo 2026 precisa “**La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.**” Tra questi, appunto, quelli delle 4 discipline e non oltre. Non è previsto che il commissario proponga quesiti o approfondimenti su diverse discipline. Questo è già stato chiarito da Flaminia Giorda, Coordinatrice Nazionale della Segreteria Tecnica del Corpo Ispettivo. “*Il Colloquio si svolge sulle 4 discipline individuate. Se, nel corso del Colloquio, lo studente introduce collegamenti anche ad altre discipline, ben venga. Ma sarà lo studente a proporli, non il docente.*”

- Lo speciale Maturità 2026

[Maturità 2026: nel Colloquio centrale anche il Documento del 15 maggio, in versione "light". Ecco perché - Orizzonte Scuola Notizie](#)

401/26 Maturità 2026. La scena muta al colloquio comporterà la bocciatura

03 aprile 2026

La nuova ordinanza ministeriale sugli esami di maturità, n. 54 del 26 marzo scorso, recepisce, come era ovvio, le modifiche introdotte dal decreto-legge 127 del settembre 2025. In particolare, prevede, in una formulazione non troppo esplicita (“*Ai sensi dell’art. 17, comma 2 bis, del d. lgs. 62/2017, come novellato dal D.l. n. 127/2025, l’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui all’ art. 17, comma 2, del citato del D.lgs n. 62/2017, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 20 del D.lgs. n. 62/2017, 24 e 25 della presente ordinanza*”), una valutazione di eventuali casi simili a quelli di alcuni studenti che nel colloquio della maturità dell’anno scorso avevano volutamente rifiutato per protesta il colloquio, ottenendo, comunque, il superamento dell’esame. Il ministro, davanti a quei casi, aveva “tuonato”, annunciando provvedimenti, inseriti, appunto, all’interno del decreto-legge sulla nuova maturità. L’articolo 28 (*Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi*) della nuova Ordinanza che al comma 3 introduce la formulazione sopra citata, dispone, infatti, che “*l’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove*”. Quel *regolarmente svolto tutte le prove* è una formulazione un po’ criptica per affermare, comunque, che la scena muta del candidato durante il colloquio, qualunque ne sia la motivazione, comporta il non superamento dell’esame. Vediamo se la questione in qualche modo riesploderà tra qualche mese durante la nuova maturità.

[Maturità 2026. La scena muta al colloquio comporterà la bocciatura - Tuttoscuola](#)

402/26 Maturità 2026, Domande Commissari e Presidente: verifica e convalida entro il 4 maggio

di *Laura Criscione*

Esami di Maturità 2026: verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali. I principali passaggi. Le segreterie scolastiche dovranno:

- **Acquisire**, mediante le funzioni del Sistema Informativo, eventuali modelli ES-E e ES-1 di docenti che non abbiano provveduto, entro il 13 aprile, alla trasmissione tramite Istanze online
- **Controllare la correttezza dei dati indicati**, sulle schede ES-1, dai docenti in servizio nella scuola e richiedere eventuali correzioni o integrazioni su effettivo possesso dei requisiti, all'anzianità di servizio dichiarata, corrispondenza tra la classe di concorso dichiarata dall'aspirante e quella di effettivo servizio; corretta indicazione del codice della materia di nomina, codici relativi alle eventuali sedi di completamento ed alle sedi di servizio degli ultimi due anni scolastici precedenti quello in corso, nei casi in cui non siano recuperati dal sistema; possesso dell'abilitazione prevista su classe di concorso cui afferiscono le discipline assegnate ai commissari esterni dei docenti di sostegno che la dichiarano, o dell'effettivo conseguimento della stessa dopo la stipula del contratto di assunzione, nel caso di docenti in servizio su posto di sostegno censiti con codice ADSL; possesso dell'abilitazione prevista per la materia di nomina o classe di concorso prevista per gli aspiranti delle posizioni giuridiche H o I che lo dichiarano.
- **Cancellare i modelli ES-E e ES-1 non corretti** ed acquisire una nuova coppia di modelli, registrando l'effettivo stato giuridico per l'aspirante che ha trasmesso il modello ES-1 dichiarando lo stato giuridico C, D o E e per i quali non è stato riscontrato dalla scuola il possesso del requisito previsto dalla normativa. A fronte di una nuova acquisizione dei modelli ES-E e ES-1 dovrà essere trasmessa la relativa notifica all'aspirante interessato, affinché possa effettuare un attento controllo dei dati registrati.
- **Provvedere**, attraverso le funzioni disponibili in SIDI, **alla convalida** dei modelli ES-E e ES-1 che superano i controlli amministrativi entro il 4 maggio
- **Provvedere**, mediante le funzioni del Sistema Informativo, **alla cancellazione o alla revoca dei modelli ES-E e ES-1 dei docenti che siano stati designati commissari interni** successivamente all'acquisizione dei modelli ed alla loro convalida. Qualora i modelli non siano stati ancora convalidati non deve essere effettuata alcuna operazione.

Gli adempimenti ALLEGATO 5

ALLEGATO 5

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DELL'ESAME DI MATURITA' PER L'A.S. 2025/2026

	Attività	Periodo/Data
1	Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche	26/03-13/04
2	Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti territoriali provinciali	26/03-13/04
3	Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe	09/04
4	Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da parte delle istituzioni scolastiche	27/03 - 13/04
5	Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali	14/04 - 04/05
6	Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle istanze di partecipazione degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1)	26/03-13/04
7	Verifica delle commissioni configurate dagli Uffici Scolastici Regionali da parte delle istituzioni scolastiche	14/04 - 04/05
8	Verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali	15/04-04/05

Lo speciale di Orizzonte Scuola

- Maturità 2026: ecco la materia della seconda prova, le 4 discipline del colloquio. Come si svolge l'esame [LO SPECIALE]

Maturità 2026, Domande Commissari e Presidente: verifica e convalida entro il 4 maggio - Orizzonte Scuola Notizie

403/26 Riforma istituti tecnici, la risposta del Governo alle interrogazioni di PD e M5S: “Nessun docente perderà la cattedra”

di *Andrea Carlino*

Il nodo degli esuberi legati alla riforma degli istituti tecnici e professionali trova una quadra sul filo di lana. Nel corso del Question Time alla Camera, il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, **Paola Frassinetti**, ha risposto congiuntamente alle interrogazioni presentate dai gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, offrendo rassicurazioni sul destino del personale docente ma confermando l'improrogabilità della riforma stessa, vincolata agli impegni del PNRR. La risposta del Governo si è articolata su un doppio binario: la tutela immediata degli organici per il prossimo anno scolastico e l'attribuzione di responsabilità politica all'impostazione data dal precedente esecutivo.

La premessa politica e la critica a Bianchi

In apertura del suo intervento, il Sottosegretario Frassinetti ha voluto marcare una netta distinzione con il passato, puntualizzando la genesi della riforma. *“Preliminarmente, ricordo che la riforma degli istituti tecnici è stata introdotta dal Ministro Bianchi, nell'ambito del PNRR, e che la stessa non ha previsto – a differenza di tutte le altre riforme ordinamentali adottate in precedenza – alcun investimento di risorse”*, ha dichiarato Frassinetti. Una mancanza di fondi che, secondo il Governo, è all'origine delle criticità sollevate nei giorni scorsi da sindacati e forze di opposizione. Nonostante questa premessa critica, l'Esecutivo ha ribadito la volontà di intervenire per correggere il tiro in fase attuativa. Il Sottosegretario ha assicurato con forza: *“Grazie agli interventi già attuati dal Ministero proprio in questi giorni, posso ribadire quanto già affermato dal Ministro Valditara: nessun docente perderà la titolarità della cattedra in conseguenza dell'attuazione della riforma. Sono, al contrario, pienamente garantite le cattedre interne, anche quando inferiori alle 18 ore.”*

Dalla flessibilità come possibilità all'obbligo di legge

Il cuore tecnico della risposta riguarda il meccanismo adottato per scongiurare i tagli. Il Sottosegretario ha chiarito l'evoluzione normativa intervenuta nelle ultime settimane. Se con una prima nota ministeriale del 19 marzo si lasciava ai dirigenti scolastici la *possibilità* di utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità oraria per evitare situazioni di soprannumerarietà, ora la situazione è cambiata. Frassinetti ha annunciato una stretta decisiva: *“A seguire vi sarà la nuova circolare del Ministero che chiarirà come utilizzare gli spazi di flessibilità oraria [...] ora tale possibilità diventa un preciso obbligo”*. A blindare questa indicazione è intervenuto il Parlamento. Il Sottosegretario ha infatti ricordato l'approvazione di un emendamento al decreto-legge PNRR, sostenuto dalla maggioranza, che obbliga le scuole a impiegare la quota di curriculum a loro disposizione proprio per prevenire l'insorgenza di esuberi. Un intervento legislativo che, nelle intenzioni del Ministero, dovrebbe consentire di chiudere ordinatamente le operazioni di mobilità e l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027.

Nessun rinvio: la scadenza del PNRR è vincolante

Alle richieste di rinvio dell'entrata in vigore della riforma, avanzate dalle opposizioni, il Governo ha risposto con un secco no, ancorando la decisione agli obblighi europei. Frassinetti ha sottolineato

come la riforma rappresenti un'attuazione puntuale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che un suo slittamento non è contemplato. *“Il rispetto – che prevede l'avvio dal prossimo anno scolastico – costituisce condizione imprescindibile per l'erogazione delle relative rate connesse al Piano”*, ha concluso il Sottosegretario, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ipotesi di moratoria. Il Ministero ha confermato, infine, l'apertura di un tavolo tecnico per la revisione del decreto sulle classi di concorso, un altro tassello richiesto a gran voce dai sindacati per dare respiro al sistema.

Leggi anche

- Riforma Istituti Tecnici dalle classi prime del 2026/27: nuovi codici già inseriti su SIDI, disponibili i quadri orario, in arrivo le classi di concorso [LO SPECIALE]

[Riforma Istituti Tecnici dalle classi prime del 2026/27: nuovi codici già inseriti su SIDI, disponibili i quadri orario, in arrivo le classi di concorso \[LO SPECIALE\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

404/26 Istruzione tecnico-professionale, boom di adesioni alla riforma “4+2”: quasi 12mila nuove iscrizioni. Valditara: “Entro cinque anni potremmo arrivare a quota 100mila”

di *Andrea Carlino*

Si consolida il successo della nuova filiera formativa tecnologico-professionale. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato oggi i dati più recenti sulle iscrizioni al percorso sperimentale “4+2”, confermando una crescita sostenuta che potrebbe portare a un cambiamento strutturale nel panorama scolastico italiano nei prossimi anni. Intervenendo a margine del forum di Confcommercio, come segnala *Ansa*, il Ministro ha fornito numeri precisi sull'andamento della riforma. *“La riforma del 4+2, dell'istruzione tecnico-professionale vede, secondo gli ultimissimi dati, quasi 12mila iscrizioni al prossimo anno scolastico: 11.600”*, ha dichiarato Valditara. *“Complessivamente abbiamo superato i 20mila iscritti al percorso. Se andiamo avanti di questo passo, entro cinque anni potremmo avere 100mila iscritti al percorso del 4+2.”* Il Ministro ha riconosciuto che si tratta di un processo graduale ma inesorabile, sottolineando la portata dell'intervento normativo. *“Sono tempi che necessariamente non sono brevissimi, visto che la riforma è partita due anni fa, ma questa è una riforma molto importante”*, ha aggiunto. La riforma del “4+2” rappresenta un pilastro della strategia governativa per rilanciare l'istruzione tecnica e professionale, riducendo il disallineamento tra competenze acquisite a scuola e richieste del mondo produttivo. Il modello prevede un ciclo quadriennale di scuola superiore seguito da due anni di specializzazione presso gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), creando un canale diretto verso l'occupazione qualificata. Oltre alla crescita numerica delle adesioni, il Ministro Valditara ha posto l'accento sull'impatto sociale della riforma, in particolare nel Mezzogiorno. I dati sulla riduzione della dispersione scolastica, ha spiegato il Ministro, sono un indicatore chiave dell'efficacia del nuovo sistema nel trattenere i giovani all'interno del circuito formativo. *“Mi fa molto piacere, tra l'altro, che questa riforma abbia avuto uno straordinario successo anche in quelle regioni che hanno sempre più bisogno di sviluppare competitività”*, ha affermato Valditara, citando espressamente i casi di Campania, Calabria e Puglia. *“Regioni che per la prima volta raggiungono livelli straordinariamente bassi di dispersione scolastica; se pensate che la Calabria è al 6,3-6,4% e che la Campania ha dimezzato nel giro di cinque anni la dispersione scolastica, vuol dire che sono risultati veramente eccezionali.”*

[Istruzione tecnico-professionale, boom di adesioni alla riforma "4+2": quasi 12mila nuove iscrizioni. Valditara: "Entro cinque anni potremmo arrivare a quota 100mila" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

405/26 Istituti tecnici, nel 2026/27 cattedre possibili anche con 15 ore. Ecco come si completa. Nota MIM

di *Laura Criscione*

La Riforma degli Istituti Tecnici, che debutterà nelle classi prime dell'anno scolastico 2026/27, prevede una particolare composizione delle cattedre con l'obiettivo di evitare un numero elevato di docenti sovranumerari. La nota n. 164 del 16 aprile 2026, richiamando il decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29 adottato in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 144/2022 propone la modalità operativa per la formazione delle classi.

Quota oraria a disposizione della scuola

All'interno dell'Area di indirizzo flessibile è disponibile una quota oraria lasciata a disposizione della scuola per corrispondere alle esigenze formative del territorio, che può essere impiegata

- per potenziare le discipline già facenti parte del curriculum nazionale e/o
- per introdurre nuove discipline

Obiettivo: salvaguardia della titolarità dei docenti eventualmente perdenti posto a seguito della nuova struttura dei quadri orari

Pertanto, nei casi residui in cui non sia possibile formare le cattedre per complessive 18 ore settimanali, anche utilizzando tutti i contributi orari e ricorrendo a una diversa organizzazione modulare, le stesse potranno essere eccezionalmente costituite con un orario inferiore e, comunque, non al di sotto delle 15 ore settimanali.

Come si completerà la cattedra

L'orario necessario per completare le cattedre dovrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Norme particolari

La disciplina "Scienze e tecnologie dei trasporti" potrà essere assegnata fino ad un massimo di due classi di concorso per ciascun percorso e sviluppata in insegnamenti diversi, con valutazione distinta, tra quelli caratterizzanti le articolazioni del successivo triennio e tenuto conto dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

- Organici docenti 2026/2027: calano i posti di potenziamento (meno 1407 unità), ma 134 posti in più sul sostegno. NOTA Ministero con istruzioni operative

[Istituti tecnici, nel 2026/27 cattedre possibili anche con 15 ore. Ecco come si completa. Nota MIM - Orizzonte Scuola Notizie](#)

406/26 Decreto PNRR 2026 è legge: elenchi regionali per il ruolo, deroga assegnazione provvisoria genitore over 65, organici ATA e Riforma Istituti Tecnici [lo speciale]

di *redazione*

Via libera in Senato al voto di fiducia posto dal governo sul dl PNRR, già approvato dalla Camera giovedì scorso. L'ok con 101 voti a favore, 63 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento è ora legge. Ecco le novità contenute nel provvedimento.

Sommario

- [Elenchi regionali per il ruolo](#)
- [Deroga assegnazione provvisoria genitore over 65](#)
- [Riforma Istituti Tecnici](#)
- [Scuole di lingua slovena in Friuli Venezia Giulia](#)

- Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy): laboratori aperti alle imprese
- Supporto PNRR: proroga ma con taglio delle unità
- Slittamento del nuovo ordinamento professionale del personale ATA
- Accreditamento degli enti di formazione
- Risorse per regioni che hanno attuato il piano di dimensionamento

Elenchi regionali per il ruolo

Ogni aspirante potrà inserirsi nell'elenco di una sola regione. L'elenco avrà durata per una tornata di assunzioni, il prossimo anno sarà possibile cambiare regione se non ancora assunti o non convinti della scelta. Il DL PNRR 2026:

- ha fissato il criterio di inserimento negli elenchi regionali nel **punteggio di prova scritta + prova orale** (eliminando quello dei titoli, che ha subito delle differenti valutazioni da parte delle commissioni nelle diverse regioni);
- ha inserito tra i concorsi utili **anche il concorso straordinario indetto con DD n. 510 del 23 aprile 2020**, che – causa pandemia – si apriva e concludeva unicamente con il superamento della prova scritta;
- ha stabilito il **criterio di inserimento** nell'elenco sarà quello cronologico, “facendo riferimento alla **data di pubblicazione del relativo bando**”;
- ha fissato la **priorità per il candidato che si iscrive nella stessa regione** in cui ha svolto il concorso.

Deroga assegnazione provvisoria genitore over 65

Introdotta nell'ambito della mobilità annuale (assegnazione provvisoria) la deroga per i docenti con **vincolo per ricongiungersi** con un proprio genitore considerato “persona anziana” (over 65) ai sensi del recente Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

Riforma Istituti Tecnici

L'intervento normativo, inserito tramite un emendamento, chiarisce le modalità di utilizzo della **quota di flessibilità** del curriculum nel primo biennio, introducendo un vincolo fondamentale per le scuole: l'obbligo di **non creare soprannumerari o esuberanti di personale**. Il decreto inoltre sposta l'anno di riferimento per il calcolo del numero massimo di classi attivabili. Non si guarderà più all'anno scolastico 2023/24, bensì al **2024/25**.

Scuole di lingua slovena in Friuli-Venezia Giulia

Il provvedimento contiene una norma specifica per la Regione Friuli Venezia Giulia. Per i prossimi tre anni scolastici (2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030), la Regione potrà attivare un **numero aggiuntivo** di autonomie scolastiche per le scuole con lingua di insegnamento slovena, in deroga ai contingenti standard di dirigenti scolastici e DSGA.

Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy): laboratori aperti alle imprese

Con una modifica alla legge 99/2022, il decreto autorizza gli ITS Academy a concedere in uso temporaneo i propri **laboratori tecnologici** alle imprese del settore produttivo di riferimento. La concessione è consentita esclusivamente **al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività formative**, con l'obiettivo di favorire sinergie con il mondo produttivo e generare risorse aggiuntive per gli istituti, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Supporto PNRR: proroga ma con taglio delle unità

Il contingente di personale dedicato viene ridotto **da 100 a 70 unità**. Per le restanti attività di supporto tecnico-amministrativo alle scuole e agli enti locali, il decreto estende le attività dell'unità di missione PNRR con un incremento delle risorse fino a 20 milioni di euro, individuando le coperture mediante la riduzione di stanziamenti già esistenti per il 2026 e 2027.

Slittamento del nuovo ordinamento professionale del personale ATA

Avvio posticipato all'anno scolastico **2027/28**.

Accreditamento degli enti di formazione

Vengono soppressi alcuni requisiti precedentemente in vigore – tra cui l’esperienza quinquennale in almeno tre regioni – e si stabilisce che l’**accreditamento e la qualificazione** delle associazioni professionali saranno disposti con una specifica direttiva ministeriale.

Risorse per regioni che hanno attuato il piano di dimensionamento

Nuove risorse per le scuole delle regioni che hanno attuato il piano di dimensionamento.

[Decreto PNRR 2026 è legge: elenchi regionali per il ruolo, deroga assegnazione provvisoria genitore over 65, organici ATA e Riforma Istituti Tecnici \[LO SPECIALE\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

407/26 Conferma docente di sostegno 2026/27, le scuole hanno l’obbligo di informare le famiglie

di *Daniela Rinaldi*

Anche per il prossimo anno scolastico 2026/27 le famiglie degli alunni con disabilità potranno richiedere la conferma del docente di sostegno. Ogni scuola ha l’obbligo di informare i genitori di questa procedura e predisporre le modalità con cui possono presentare istanza. Ne sono coinvolti gli insegnanti che nel corso di quest’anno hanno un contratto a t.d. al 30 giugno o 31 agosto su posto di sostegno. Con la [nota 7766 del 26 marzo 2026](#) “Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027”, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha dato attuazione al [DL 127/25](#), estendendo anche agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la procedura di **conferma del supplente di sostegno** sullo stesso posto dietro richiesta della famiglia. Anche per il prossimo anno la procedura si applica nell’ambito del conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno: misura che si attua al termine delle operazioni relative al personale già di ruolo e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Quali sono i docenti coinvolti

I docenti che nell’attuale anno scolastico 2025/2026 stanno svolgendo una supplenza su posto di sostegno con scadenza 31 agosto o 30 giugno, anche su spezzone orario, possono partecipare alla procedura. Nello specifico gli insegnanti:

- **specializzati** sul medesimo grado di istruzione, **individuati attraverso qualsiasi procedura di reclutamento** (GAE, GPS, GI, interpello),
- **non specializzati** individuati a livello provinciale attraverso lo scorrimento della **seconda fascia delle GPS sostegno**;
- **non specializzati** non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se **individuati** a livello provinciale attraverso **scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS** di posto comune.
- **docenti con contratto a tempo indeterminato** che nell’a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno **ex art. 47 o 70 del CCNL** e che nell’a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Tale personale può partecipare alla procedura, esclusivamente per **posto intero**; sono esclusi i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, o con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova.

Cosa deve fare la scuola

Entro il 31 maggio il Dirigente Scolastico acquisisce l’eventuale **richiesta da parte della famiglia** dell’alunno con disabilità e, dopo aver verificato che il docente possieda i requisiti richiesti, attiva la procedura. In queste settimane, prima della suddetta scadenza, però, **ogni scuola ha il compito di informare i genitori della possibilità data** anche per il prossimo anno scolastico. Dal

momento che non esiste nessun modello ministeriale, il DS deve **predisporre una modulistica specifica** e spiegare in modo dettagliato il funzionamento della procedura. Quest'ultimo aspetto è molto importante: la famiglia deve comprendere che **la sola presentazione della richiesta non garantisce la riconferma del docente di sostegno**: sono tantissime, infatti, le variabili che entrano in gioco. Quello che si consiglia è che l'informazione passi da canali ufficiali, non dal singolo docente o dalla funzione strumentale.

- Supplenze 2026/27: conferma posto sostegno su richiesta della famiglia. Ecco la nota del Ministero con tutte le date

[Conferma docente di sostegno 2026/27, le scuole hanno l'obbligo di informare le famiglie - Orizzonte Scuola Notizie](#)

408/26 PEI vincolante per la scuola: il Tribunale ordina 37 ore di sostegno per un alunno con disturbi del comportamento. Cosa hanno detto i giudici

di *Andrea Carlino*

Una famiglia, originaria di un comune della Campania, ha portato il proprio figlio minorenni davanti al giudice. Il bambino frequenta la prima media e ha una diagnosi di “Disturbo del comportamento con disregolazione emotiva e DOP”, dove DOP sta per **Disturbo Oppositivo Provocatorio**, cioè una difficoltà a gestire le emozioni e a rispettare le regole, con reazioni frequenti di sfida e provocazione. A novembre 2025, il **Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione** – il cosiddetto GLO, che riunisce insegnanti, operatori sanitari e genitori – ha scritto il **Piano Educativo Individualizzato** per l'anno scolastico 2025/2026. In quel documento, il team ha stabilito che il bambino ha bisogno di un sostegno costante per tutte le ore in cui sta a scuola, cioè 37 ore alla settimana. Le 22 ore inizialmente assegnate, secondo il PEI, non erano “sufficienti a coprire le reali esigenze del bambino”. Il problema è nato quando il Dirigente Scolastico, con un decreto del 5 dicembre 2025, ha confermato solo 22 ore di sostegno, ignorando di fatto la richiesta del GLO. A quel punto i genitori hanno presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Napoli. Hanno chiesto al giudice di ordinare alla scuola e all'amministrazione competente di fermare quella che consideravano una discriminazione e di assegnare subito le 15 ore mancanti. Inoltre, hanno domandato anche un risarcimento per il danno non patrimoniale subito dal bambino a causa di quelle ore negate. Durante il processo, l'amministrazione si è opposta alla richiesta di risarcimento, mentre la scuola si è detta d'accordo sul bisogno di aumentare le ore di sostegno, dichiarando di essersi “già attivata, in uno spirito di leale collaborazione”.

Le motivazioni del giudice

La giudice, con la sentenza 4472/2026, depositata lo scorso 11 aprile, ha preso una decisione in due parti. Da un lato, ha accolto la richiesta dei genitori riguardo alle ore di sostegno. Dall'altro, ha respinto la domanda di risarcimento danni, almeno per ora, spiegando che quella richiesta dovrà essere valutata in un giudizio ordinario, non in un procedimento d'urgenza. Per quanto riguarda le ore di sostegno, il ragionamento del giudice è chiaro. Il Piano Educativo Individualizzato non è un semplice foglio di suggerimenti: è un documento che vincola la scuola. La giudice ha citato una serie di sentenze della Corte di Cassazione (tra cui la n. 25011 del 2014 e la più recente n. 32431 del 12 dicembre 2025) secondo cui “*il piano educativo individualizzato [...] obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurre l'entità in ragione delle risorse disponibili*”. Ridurre le ore da 37 a 22, ha scritto il giudice, crea una disparità tra questo alunno e i suoi compagni senza disabilità, e questo è un comportamento che la legge considera una **discriminazione indiretta**, vietata dalla Legge n. 67 del 2006 sulla tutela delle persone con disabilità. Il danno per il bambino, se non si interviene subito, è grave e irreparabile perché il tempo scolastico perso non si recupera più. Per la richiesta di risarcimento, invece, il giudice ha detto di no. Il procedimento d'urgenza (quello previsto dall'articolo

700 del codice di procedura civile) serve a prevenire un danno che sta accadendo ora, non a stabilire definitivamente chi ha ragione e quanti soldi spettano alla famiglia. Il risarcimento richiede un'analisi approfondita dei fatti, delle prove e della quantificazione del pregiudizio, e questo potrà essere fatto solo in un giudizio ordinario. Come ha scritto la giudice, *“la reintegrazione economica per i danni eventualmente patiti potrà aversi successivamente”*. Alla fine, il tribunale ha ordinato alla scuola e all'amministrazione di *“adottare tutte le misure organizzative”* necessarie per garantire al minore non meno di 37 ore settimanali di sostegno didattico. Ha respinto la richiesta di risarcimento danni in questa sede, e ha deciso che le spese legali siano divise a metà: metà compensate tra le parti, metà pagate dalle amministrazioni scolastiche ai genitori (per un importo di 1.304 euro più accessori). Cosa cambia nella pratica? Per il bambino, da subito l'insegnante di sostegno dovrà coprire l'intero orario scolastico, tutte le 37 ore della settimana. La scuola e l'ufficio scolastico competente non potranno più opporre la mancanza di risorse o problemi organizzativi: sono obbligati a trovare il personale necessario. Per la famiglia, la battaglia sul risarcimento resta aperta: potranno chiedere i danni in un altro giudizio, raccontando al giudice quanto è accaduto nei mesi in cui il sostegno è stato ridotto.

PEI vincolante per la scuola: il Tribunale ordina 37 ore di sostegno per un alunno con disturbi del comportamento. Cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie

409/26 Asili nido, la nuova emergenza è il personale: “Mancano 25.000 educatori, la qualità è a rischio. E senza strategia i nuovi posti resteranno vuoti”. I dati della Fondazione Agnelli

di *Andrea Carlino*

Se è vero che la scuola dell'infanzia è ormai un diritto acquisito per quasi tutti i bambini italiani dai 3 ai 6 anni, con tassi di frequenza vicini al 95%, il percorso educativo dei più piccoli – la fascia 0-3 anni – resta un lusso per pochi. E, cosa ancora più grave, lo sta diventando sempre di più. A lanciare l'allarme è un corposo studio comparativo della **Fondazione Agnelli**, intitolato *“Partire bene: i servizi educativi per l'infanzia in Italia e in Europa”*, che mette a confronto il nostro Paese con Francia, Germania, Spagna e Inghilterra. Il dato più allarmante non è solo il ritardo nell'offerta di posti (circa 32 ogni 100 bambini, contro il 60% della Francia), ma l'**esplosione delle disuguaglianze**. In vent'anni, il divario di partecipazione all'asilo nido tra i bambini delle famiglie più ricche e quelli delle famiglie più povere è più che raddoppiato: se nel 2005 la differenza era di 7,5 punti percentuali, oggi è arrivata a **19 punti**. Un *“effetto San Matteo”* in piena regola: a chi ha, viene dato; a chi non ha, viene tolto anche quel poco che aveva.

Il paradosso del PNRR e del calo demografico

Il rapporto della Fondazione Agnelli dedica un focus specifico all'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se tutti i progetti finanziati venissero completati entro il 2026, l'Italia passerebbe da una copertura di 26,5 posti nido ogni 100 bambini a circa **38,5 posti**, superando così l'obiettivo nazionale del 33% fissato come Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) per il 2027.

Un balzo in avanti notevole, che però nasconde due insidie. La prima è che questo aumento è gonfiato dal **crollo delle nascite**: a parità di nuovi asili, il tasso di copertura cresce perché diminuiscono i bambini. La seconda è che il PNRR, pur destinando il 56% delle risorse al Sud, **non riuscirà a colmare il gap dei piccoli Comuni** (quelli sotto i 1.000 abitanti), che hanno intercettato appena il 2,5% dei finanziamenti e resteranno ampiamente sotto la soglia minima. Regioni come Sicilia e Campania miglioreranno, ma rimarranno comunque lontane dalla media nazionale.

Perché i poveri restano fuori? Colpa dei criteri d'accesso

L'analisi comparativa smonta un luogo comune: non basta costruire nuovi asili per garantire che tutti li frequentino. In Italia esiste una barriera strutturale che penalizza proprio i nuclei più fragili, ed è scritta nei **criteri di accesso comunali**. Nel 94% dei Comuni italiani, la priorità per l'ammissione al nido pubblico viene data alle famiglie in cui **entrambi i genitori lavorano a tempo pieno**. Solo un

quarto dei Comuni considera il reddito (ISEE) come criterio di priorità. *“Il sistema italiano è poco equo perché è prevalentemente orientato alla conciliazione lavoro-famiglia piuttosto che al diritto educativo del bambino,”* spiega **Francesca Bastagli**, responsabile della Ricerca della Fondazione Agnelli e coordinatrice dello studio insieme a **Emmanuele Pavolini** (Università di Milano). *“Se l’offerta è scarsa, come accade sotto i tre anni, i posti vanno ai figli dei genitori con contratti stabili. Le famiglie a basso reddito, con lavori precari o un solo occupato, finiscono sistematicamente in fondo alla graduatoria.”* A questo si aggiunge un paradosso tutto italiano legato al **Bonus Asilo Nido**. Pur essendo una misura migliorata negli anni, funziona con un meccanismo a **rimborso**: le famiglie devono anticipare la retta (spesso centinaia di euro al mese) e solo dopo mesi ricevono indietro i soldi dall’INPS. Per un nucleo in difficoltà economica, anticipare 300 euro al mese per sei mesi può essere un ostacolo insormontabile, vanificando l’efficacia del sussidio.

La lezione dall’Europa: copiare Spagna e Germania

Dallo studio emerge con chiarezza che non esiste un modello perfetto, ma esistono buone pratiche da imitare.

- **Germania:** Dal 2013 ha introdotto il **diritto legale al posto** al nido a partire dal primo anno di età, combinato con generosi congedi parentali retribuiti. Questo ha ridotto drasticamente i divari sociali nell’accesso.
- **Spagna:** Ha investito massicciamente nell’offerta, ma parallelamente diverse Regioni (come Madrid e Paesi Baschi) hanno **ribaltato i criteri d’accesso**, assegnando punteggi più alti alle famiglie a basso reddito o a rischio esclusione sociale.
- **Francia e Inghilterra:** Mostrano invece criticità simili all’Italia: pur avendo un’offerta più ampia, le disuguaglianze persistono perché l’accesso resta legato allo status occupazionale.

La qualità è a rischio: mancano 25.000 educatori

L’approfondimento della Fondazione Agnelli non si limita alla quantità. C’è un grido d’allarme sulla **qualità**. A fronte dell’espansione dei posti prevista dal PNRR, il sistema rischia il collasso per mancanza di personale qualificato. Le stime parlano di una carenza di **25.000 educatori** nei prossimi anni. Il paradosso è che l’innalzamento dei requisiti (oggi serve la laurea triennale per lavorare al nido), senza un adeguato miglioramento delle retribuzioni e delle condizioni contrattuali, ha reso la professione poco attrattiva. *“Senza una strategia nazionale sul personale – avverte **Andrea Gavosto**, direttore della Fondazione Agnelli – rischiamo di costruire nuovi nidi vuoti di educatori preparati, vanificando l’investimento e, soprattutto, i benefici educativi per i bambini, che la ricerca internazionale dimostra essere massimi proprio per chi viene da contesti svantaggiati.”*

Le proposte: diritto al posto e criteri nazionali

Il rapporto si conclude con cinque suggerimenti di policy per il dibattito pubblico:

- Introdurre un diritto all’accesso a partire dai 18-24 mesi, eliminando il gap temporale tra fine del congedo parentale e ingresso al nido.
- Riformare i criteri d’accesso, uniformandoli a livello nazionale e dando più peso al reddito e alla vulnerabilità sociale rispetto al semplice stato occupazionale.
- Ridurre le barriere economiche, trasformando il Bonus Nido da rimborso a sconto diretto sulla retta, sul modello delle detrazioni immediate.
- Potenziare il monitoraggio della qualità, estendendo strumenti come il RAV Infanzia anche alla valutazione dei processi educativi.
- Definire un piano straordinario per il reclutamento e la valorizzazione del personale educativo.

In un Paese che invecchia e perde 40.000 bambini all’anno, investire nei primi mille giorni di vita non è solo una questione di giustizia sociale, ma di sopravvivenza del capitale umano. E, come ricorda il rapporto, se i servizi non sono di qualità, il rischio è di fare più danni che benefici.

[Asili nido, la nuova emergenza è il personale: "Mancano 25.000 educatori, la qualità è a rischio. E senza strategia i nuovi posti resteranno vuoti". I dati della Fondazione Agnelli - Orizzonte Scuola Notizie](#)

410/26 Plusdotazione cognitiva, da Bolzano un vademecum per scuole e famiglie

di *Ilenia Culurgioni*

La plusdotazione cognitiva resta una condizione spesso poco visibile nel sistema scolastico, nonostante si manifesti già nelle prime fasi dello sviluppo con elevate capacità di apprendimento, pensiero e creatività. A richiamare l'attenzione sul tema è il Sovrintendente scolastico di Bolzano, Vincenzo Gullotta, in occasione della presentazione di un nuovo vademecum dedicato. Il documento, rivolto a dirigenti scolastici, docenti e famiglie della scuola in lingua italiana dell'Alto Adige, offre strumenti concreti per riconoscere e accompagnare gli studenti ad alto potenziale, inclusi i casi di "doppia eccezionalità", in cui alla plusdotazione si affiancano altre fragilità o bisogni educativi specifici.

Linee guida operative per la scuola

Il vademecum propone indicazioni pratiche per individuare precocemente i segnali della plusdotazione e valorizzarli nei contesti educativi. Il linguaggio è pensato per essere accessibile anche ai non addetti ai lavori, con l'obiettivo di favorire una collaborazione più efficace tra scuola e famiglie. L'iniziativa si inserisce nelle politiche educative della Provincia autonoma di Bolzano, che negli ultimi anni ha avviato percorsi di maggiore attenzione ai bisogni educativi differenziati.

Il ruolo della comunità educante

Nel corso della presentazione, il vicepresidente della Provincia e assessore all'istruzione Marco Galateo ha richiamato il valore strategico dell'intervento: "*valorizzare il potenziale di ciascuno significa investire nel futuro*" — ha osservato — sottolineando l'importanza di rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio. L'obiettivo è costruire una comunità educante inclusiva, capace di riconoscere e sostenere anche le forme di talento meno evidenti.

Disponibile online e in formato cartaceo

Il vademecum sarà distribuito alle scuole del territorio anche in formato cartaceo ed è già disponibile per il download sul portale della scuola in lingua italiana della Provincia di Bolzano.

- [Vademecum](#)

[Plusdotazione cognitiva, da Bolzano un vademecum per scuole e famiglie - Orizzonte Scuola Notizie](#)

411/26 Oltre la lezione spot: la scuola diventa "laboratorio di parità" con il nuovo piano triennale da più di 3 milioni

di *Andrea Carlino*

Non si tratta dell'ennesimo corso di aggiornamento pomeridiano, né di una campagna di sensibilizzazione a spot. L'operazione messa in campo dal **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in sinergia con **INDIRE** rappresenta un cambio di paradigma nella lotta agli stereotipi e alla violenza di genere. Con un investimento strutturale di **3,11 milioni di euro** a valere sul Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027, prende ufficialmente il via la fase operativa del progetto "**Rafforzare il ruolo della scuola per l'educazione al rispetto e alla parità di genere**". L'obiettivo dichiarato è ambizioso e a lungo termine: **generare un cambiamento culturale profondo e duraturo**, trasformando gli istituti scolastici in veri e propri "laboratori di cittadinanza attiva". Un'azione che si inserisce a pieno titolo nel solco tracciato dalle Linee guida per l'Educazione civica e dalle Indicazioni nazionali, puntando sul rafforzamento dell'empatia e della dignità della persona come antidoto costituzionale alle discriminazioni.

Un approccio sistemico: nessuno resta indietro

La novità sostanziale dell'intervento ministeriale risiede nel suo **approccio sistemico e organico**. L'era degli interventi frammentari o delegati alla sensibilità del singolo docente sembra destinata a lasciare il posto a una strategia che abbraccia l'intera comunità scolastica. La formazione, infatti, non è più appannaggio esclusivo dei docenti, ma coinvolge attivamente **Dirigenti Scolastici, Docenti e Personale ATA**. La piattaforma digitale dedicata, già attiva e gestita da INDIRE, struttura il percorso in **due fasi distinte ma interconnesse**:

1. **Fase Comune:** Rivolta a tutti i profili professionali, offre videolezioni asincrone e moduli flessibili pensati per creare un linguaggio comune e una base di consapevolezza condivisa all'interno dell'istituto.
2. **Fase Personalizzata:** A partire da quest'anno, i contenuti saranno calibrati sui diversi ruoli (dirigente, docente di lettere, collaboratore scolastico). Dal 2026/2027, il percorso si affinerà ulteriormente, tenendo conto anche del **livello di esperienza e del contesto specifico delle singole scuole**.

L'inclusione del personale ATA è un segnale politico e pedagogico forte. Significa riconoscere che l'educazione al rispetto non si costruisce solo in cattedra, ma nei corridoi, nelle segreterie e in ogni interazione quotidiana tra adulti e minori all'interno dell'edificio scolastico.

Studenti protagonisti: non solo destinatari, ma promotori del cambiamento

Parallelamente al percorso per gli adulti, l'iniziativa si muove in tandem con un progetto speculare dedicato esclusivamente alle comunità studentesche: **"Educare alla parità e al rispetto: studentesse e studenti al centro del cambiamento"**. Qui la logica si inverte: i ragazzi non sono vasi da riempire, ma soggetti attivi chiamati a **co-progettare percorsi di sensibilizzazione**. L'obiettivo è rafforzare il loro senso di responsabilità sociale, spingendoli a diventare promotori di istanze di cambiamento nel proprio contesto di vita e nel territorio. Si tratta di un esercizio di cittadinanza attiva che mira a sviluppare competenze trasversali ben più solide di una semplice nozione memorizzata sul libro di testo.

La Piattaforma: un hub per la ricerca e il monitoraggio

La piattaforma INDIRE non sarà solo un contenitore di videolezioni. Nelle intenzioni del Ministero, essa diventerà un **osservatorio permanente e uno spazio di collaborazione** tra istituzioni scolastiche. Attraverso di essa si intende favorire la diffusione di buone pratiche, il monitoraggio continuo dell'impatto delle azioni e la ricerca sul campo. L'investimento triennale permetterà di osservare l'evoluzione del clima scolastico e di correggere la rotta in itinere, un lusso che gli interventi spot non possono permettersi.

Ripensare l'organizzazione scolastica

L'aspetto forse più sfidante del piano riguarda la volontà di **ripensare la didattica e l'organizzazione stessa della scuola**. Non basta insegnare il rispetto se poi l'organizzazione degli spazi, il linguaggio delle circolari o le dinamiche di potere interne perpetuano stereotipi impliciti. Il progetto fornisce suggerimenti e accompagnamento per rivedere le relazioni interne, i rapporti con le famiglie e la connessione con il territorio. Si tratta di un'operazione culturale complessa, che intende ancorare i principi costituzionali di uguaglianza non solo ai programmi di Educazione Civica, ma al **DNA stesso dell'istituzione scolastica**. La sfida, ora, è tutta nella capacità del sistema di assorbire questo cambio di passo senza ridurlo a mero adempimento burocratico. La posta in gioco, hanno sottolineato i promotori, è la costruzione di una società in cui l'empatia e la dignità non siano slogan, ma la normalità delle relazioni.

[Oltre la lezione spot: la scuola diventa "laboratorio di parità" con il nuovo piano triennale da più di 3 milioni - Orizzonte Scuola Notizie](#)

412/26 Formazione su parità di genere per tutto il personale: parte il piano del MIM. Nota

di redazione

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato, con una nota del 15 aprile 2026, il progetto nazionale di accompagnamento "Educazione al rispetto e alla parità di genere", realizzato in collaborazione con INDIRE e operativo dal 9 aprile. L'iniziativa, rivolta a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, si inserisce nel quadro delle politiche educative già delineate dalle Linee guida per l'educazione civica (DM n. 183/2024) e dalle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo (DM n. 221/2025).

Un intervento strutturato su scala nazionale

Secondo quanto indicato dal Ministero, il progetto ha una durata triennale e si propone di promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere attraverso un approccio sistemico. Non si tratta di un intervento circoscritto agli studenti, ma di un'azione che coinvolge l'intera comunità scolastica: dirigenti, docenti, personale amministrativo e, in modo attivo, anche studentesse e studenti. L'impostazione mira a superare iniziative episodiche, puntando su una trasformazione più ampia delle pratiche educative e del contesto scolastico. In questa prospettiva, gli studenti sono chiamati non solo a partecipare, ma a contribuire alla progettazione di percorsi e attività di sensibilizzazione.

Formazione del personale: 20 ore tra teoria e personalizzazione

Nel primo anno è previsto un percorso formativo di 20 ore, articolato in due fasi:

- una fase iniziale comune, rivolta a tutto il personale scolastico, con contenuti di inquadramento storico, normativo e pedagogico;
- una fase successiva modulata sui diversi profili professionali e sui bisogni emersi a livello di singola scuola, dopo un passaggio di autovalutazione.

Tra i temi affrontati figurano le dinamiche relazionali, l'empatia, la convivenza civile e la collaborazione nei contesti educativi. La formazione sarà erogata prevalentemente in modalità asincrona, con moduli brevi e flessibili, affiancati da momenti di confronto sincrono.

Piattaforma INDIRE e comunità di pratica

Per sostenere il progetto, INDIRE ha predisposto una piattaforma digitale dedicata che funge da ambiente formativo e spazio collaborativo. Oltre ai contenuti didattici, la piattaforma consente il monitoraggio delle attività e la condivisione di esperienze tra istituti. L'obiettivo dichiarato è la costruzione di una "comunità di pratica" tra scuole, favorendo lo scambio di buone pratiche e il rafforzamento delle reti professionali. I materiali saranno aggiornati progressivamente nel corso del triennio, anche sulla base dei contributi provenienti dagli istituti coinvolti.

Tra educazione civica e politiche di sistema

Il progetto si colloca nel solco dell'educazione civica, ma amplia il perimetro d'azione introducendo strumenti operativi e percorsi strutturati. L'accento posto dal Ministero sulla partecipazione diffusa e sulla continuità nel tempo segnala un tentativo di integrare stabilmente questi temi nella didattica e nell'organizzazione scolastica. Nella nota, il MIM invita le scuole a favorire la più ampia adesione del personale, sottolineando la rilevanza del tema come responsabilità condivisa del sistema educativo.

- [Nota](#)

[**Formazione su parità di genere per tutto il personale: parte il piano del MIM. Nota - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

413/26 AscoltaMI, via libera del Garante per la privacy: ok al servizio psicologico digitale nelle scuole

di redazione

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 196 del 26 marzo 2026, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo al funzionamento del servizio digitale “AscoltaMI”. Il progetto, inserito nella piattaforma “Unica”, rientra nell’attuazione del fondo per il sostegno psicologico agli studenti previsto dalla legge di bilancio 2025. Il parere arriva al termine di un confronto tecnico tra l’Autorità e il Ministero, avviato sulla base della valutazione d’impatto prevista dal Regolamento europeo (GDPR). Il testo esaminato – trasmesso dal MIM a marzo – recepisce una serie di osservazioni formulate nel corso delle interlocuzioni preliminari.

Il servizio: accesso digitale e sedute online

“AscoltaMI” è concepito come un servizio facoltativo e gratuito rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie e del primo biennio delle superiori. L’accesso avviene attraverso la piattaforma “Unica”, già utilizzata per altri servizi scolastici. Il funzionamento si articola in più fasi:

- presentazione della domanda da parte di studenti maggiorenni o genitori, con contestuale consenso informato;
- assegnazione del contributo e scelta dello psicologo da un elenco validato;
- svolgimento delle sedute in modalità telematica tramite un sistema integrato;
- verifica dell’attività e liquidazione dei compensi ai professionisti.

Gli psicologi coinvolti sono selezionati dal Consiglio nazionale dell’ordine (CNOP) sulla base di requisiti professionali specifici, tra cui l’esperienza in ambito scolastico.

Ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati

Uno degli aspetti centrali del parere riguarda la definizione dei ruoli nel trattamento dei dati personali, tema particolarmente sensibile trattandosi di informazioni sanitarie.

Lo schema di decreto distingue chiaramente:

- il Ministero, titolare del trattamento per le procedure amministrative e la gestione della piattaforma;
- gli psicologi, titolari autonomi per i dati trattati durante le sedute;
- il CNOP, responsabile dei dati dei professionisti;
- i fornitori tecnologici, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.

Questa articolazione, sottolinea il Garante, risponde ai principi di liceità, trasparenza e correttezza previsti dalla normativa europea.

Dati sanitari e garanzie rafforzate

Le informazioni relative alle sedute psicologiche rientrano tra i “dati relativi alla salute” e richiedono tutele rafforzate. Il decreto, nella versione esaminata, introduce alcune garanzie specifiche:

- separazione tra consenso al trattamento dei dati e consenso all’atto sanitario;
- informative differenziate e semplificate per studenti e famiglie;
- esclusione della conservazione dei contenuti delle sedute da parte del Ministero;
- utilizzo di codici anonimi per identificare gli incontri;
- tracciamento tecnico limitato (ad esempio indirizzi IP) solo per finalità di sicurezza.

Il Garante evidenzia inoltre che eventuali segnalazioni di disagio da parte dei servizi territoriali alle scuole devono avvenire senza trasmissione di dati personali.

Comunicazioni e tutela dei minori

Un passaggio delicato riguarda la gestione delle situazioni di fragilità. Il decreto consente allo psicologo di informare i genitori – e, in casi specifici, la scuola – ma solo in presenza di consenso informato e quando ciò sia ritenuto strettamente necessario per la tutela dello studente. Questa

previsione, secondo l’Autorità, mantiene un equilibrio tra riservatezza del rapporto terapeutico e protezione dei minori.

Il giudizio del Garante

Nel provvedimento, il Garante ritiene che lo schema di decreto sia conforme al quadro normativo europeo e nazionale, anche alla luce delle modifiche introdotte durante il confronto con il Ministero. In particolare, viene richiamato il rispetto dei principi di “protezione dei dati fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita”

[AscoltaMI, via libera del Garante per la privacy: ok al servizio psicologico digitale nelle scuole - Orizzonte Scuola Notizie](#)

414/26 Povertà educativa in Italia: il 37% dei minori vive in case senza libri e 41,5% delle scuole non è accessibile agli studenti con disabilità motoria. Tutti i dati Istat

di redazione

La povertà educativa in Italia si conferma come un fenomeno complesso e multidimensionale, che riguarda non solo la disponibilità di risorse materiali e culturali, ma anche gli esiti in termini di competenze e benessere dei bambini e dei ragazzi. Secondo le elaborazioni dell’Istat, raccolte nel report *Misurare la povertà educativa*, il fenomeno si articola lungo due direttrici principali: la “povertà di risorse” e la “povertà di esiti”, entrambe strettamente legate al contesto familiare, scolastico e territoriale.

Le risorse: famiglia, scuola e territorio

Contesto familiare e capitale culturale

I dati più recenti mostrano come una quota significativa di minori cresca in ambienti con limitate opportunità educative. Nel 2024, il 20,7% dei bambini e ragazzi tra 0 e 19 anni ha genitori con basso titolo di studio, una condizione che incide direttamente sulle possibilità di supporto educativo domestico. A questo si aggiunge la povertà culturale delle abitazioni: il 37% dei minori vive in case senza libri o con una disponibilità estremamente ridotta (massimo 25 volumi). Anche la partecipazione alla vita culturale appare limitata: il 27,1% dei figli ha genitori che non hanno assistito ad alcuno spettacolo fuori casa nell’ultimo anno.

Servizi educativi e accessibilità

Sul versante dei servizi, la copertura dei nidi e dei servizi per la prima infanzia si attesta al 31,6% dei posti disponibili rispetto alla popolazione tra 0 e 2 anni, un dato che segnala una diffusione ancora incompleta dell’offerta educativa precoce. Persistono inoltre criticità strutturali: il 41,5% delle scuole non è accessibile agli studenti con disabilità motoria, mentre il 42,7% degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria non è iscritto al tempo pieno. Entrambi gli indicatori evidenziano limiti nell’equità e nell’estensione del tempo scuola.

Spazi e opportunità nel territorio

Le condizioni del contesto territoriale contribuiscono ulteriormente alla definizione della povertà educativa. Il 13,3% dei ragazzi tra 11 e 19 anni dichiara di vivere in aree prive di spazi verdi, parchi o giardini, mentre il 35,6% dei minori tra 3 e 19 anni non pratica alcuna attività sportiva.

Si tratta di elementi che incidono sulle opportunità di socializzazione, sviluppo fisico e apprendimento informale, ampliando le disuguaglianze tra contesti diversi.

Gli esiti: competenze e partecipazione

Apprendimenti e dispersione

La dimensione degli esiti restituisce una fotografia delle conseguenze della carenza di risorse. Nel 2025, l’8,7% degli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado presenta livelli di competenze insufficienti, configurando una condizione di “dispersione implicita”. A questa si

affianca la dispersione esplicita: nel 2024, il 9,8% dei giovani tra 18 e 24 anni ha abbandonato precocemente il sistema di istruzione e formazione.

Benessere e competenze sociali

La povertà educativa si riflette anche sul piano del benessere soggettivo e delle relazioni. Il 13% dei ragazzi tra 11 e 19 anni si dichiara poco o per niente soddisfatto della propria vita, mentre il 9,5% esprime insoddisfazione per le relazioni amicali. Un ulteriore indicatore riguarda la dimensione emotiva: il 14,1% dei giovani segnala una scarsa fiducia in sé stessi che ha impedito di affrontare momenti difficili. Questi dati delineano un legame stretto tra competenze cognitive e sviluppo personale, evidenziando come la povertà educativa incida anche sulla capacità di partecipazione sociale e cittadinanza attiva.

[Povertà educativa in Italia: il 37% dei minori vive in case senza libri e 41,5% delle scuole non è accessibile agli studenti con disabilità motoria. Tutti i dati Istat - Orizzonte Scuola Notizie](#)

415/26 Addio al mito della rivincita all'università: il 52% del voto di laurea dipende dalla scuola scelta a 14 anni. I dati dell'Alma Mater

di *Andrea Carlino*

Il mito dello studente che rinasce all'università, capace di ribaltare pagelle mediocri e diplomi opachi con la forza della "remuntada" accademica, si infrange contro la solidità dei numeri. A demolire la retorica del riscatto è uno studio imponente condotto da Giuseppe Pignataro, professore associato di Politica Economica all'Università di Bologna, e Daniele Ballerini, titolare di incarico di ricerca presso lo stesso ateneo. Incrociando i database di AlmaDiploma e AlmaLaurea, i due studiosi hanno seguito il percorso di 16.129 studenti dal 2013 al 2021, tracciando una linea retta che collega il banco delle medie alla discussione della tesi. Il tipo di diploma conseguito a 19 anni pesa per un clamoroso 52% sulla determinazione del voto di laurea, staccando nettamente persino il punteggio della Maturità, che incide per il 40%. L'università, lungi dall'essere una livella sociale, si rivela un edificio costruito mattone su mattone a partire dalla scelta compiuta a 14 anni.

La classifica degli indirizzi: dal classico al professionale

Lo studio dell'ateneo emiliano, anticipato nei contenuti dal portale studentesco *Skuola.net*, fotografa una gerarchia precisa. In vetta alla piramide dei voti di laurea sveltano i diplomati del Liceo Classico, con una media di 106,23. Seguono a breve distanza gli studenti provenienti dal Liceo Scientifico (104,08) e dall'Artistico (104,01). Il divario diventa più marcato con gli Istituti Tecnici: l'indirizzo Tecnologico si attesta a 101,72, quello Economico a 100,75. Il crollo verticale si registra tra chi arriva dagli Istituti Professionali: 98,51 per il settore Servizi e 97,64 per il settore Industria. "*Aver frequentato un liceo garantisce una performance strutturalmente superiore*", si legge nelle conclusioni del report, che evidenzia come il percorso scolastico e quello accademico formino un tracciato unico e difficilmente modificabile.

L'origine di tutto: il voto di terza media

La catena causale non si ferma alla Maturità. Il focus rivela che il voto di licenza media è il principale fattore determinante (53%) del voto di diploma. Uno studente che conclude il primo ciclo con un 6, in media si diploma con 70 e si laurea con 98. Chi invece si avvicina al 10 mantiene una progressione costantemente più elevata fino al traguardo accademico. La variabile di genere mostra dinamiche peculiari. Alle scuole superiori le ragazze corrono più veloci: il genere pesa per il 25% sulle circostanze che decidono il voto di diploma. Il vantaggio femminile si attenua però all'università, diventando statisticamente non significativo, con una clamorosa eccezione registrata nel 2020, anno

del Covid, quando le medie delle studentesse registrarono un'impennata mentre quelle degli uomini crollavano.

Background familiare: frena prima, non durante

Lo studio riserva una sorpresa sul peso del contesto socio-economico. L'effetto diretto della classe sociale e del titolo di studio dei genitori sul voto di laurea risulta "molto contenuto". Tra un figlio dell'alta borghesia e uno della classe operaia la differenza finale è di appena un punto: 103,87 contro 102,88. L'università, in sé, premia le performance in modo relativamente neutro rispetto al censo.

Il problema, semmai, si manifesta a monte. L'estrazione sociale è uno degli elementi che determinano con maggiore forza la scelta di iscriversi o meno a un liceo. I figli di laureati tendono a intraprendere la strada liceale in misura nettamente superiore rispetto ai ragazzi con genitori in possesso del solo diploma. E il background familiare torna a farsi sentire duramente un anno dopo la laurea, risultando tra i primi fattori di discriminazione nella ricerca di occupazione.

L'ascensore sociale bloccato alle superiori

Il "blocco" della mobilità sociale non si verifica dunque nei corridoi dell'università, ma ben prima, al momento dell'iscrizione alle scuole superiori. I dati Almadiploma sul profilo dei diplomati del 2025 confermano questa dinamica: chi prende il minimo dei voti alla licenza media appartiene molto più facilmente a una famiglia dove il titolo di studio più alto non supera la terza media. Conseguentemente, è molto più probabile che scelga un istituto professionale e, a seguire, che ottenga un voto di laurea decisamente al di sotto della media. *"Il destino universitario degli studenti pare essere già scritto in partenza"*, osservano i ricercatori. Un monito che suona come un campanello d'allarme per un sistema in cui le disuguaglianze si cristallizzano prima ancora di varcare la soglia dell'ateneo.

[Addio al mito della rivincita all'università: il 52% del voto di laurea dipende dalla scuola scelta a 14 anni. I dati dell'Alma Mater - Orizzonte Scuola Notizie](#)

416/26 Distribuiti fogli con dati su studentessa con DSA durante assemblea d'istituto: il Garante sanziona la scuola con 2.000 euro

di Ilenia Culurgioni

Un istituto scolastico è stato sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali per la diffusione illecita di dati sensibili relativi a una studentessa. Il provvedimento, n. 160 del 12 marzo 2026, riguarda un episodio avvenuto nel corso di un'assemblea d'istituto. Secondo quanto emerso dal reclamo presentato dalla famiglia, durante un incontro di educazione affettivo-sessuale sarebbero stati distribuiti agli studenti fogli di carta riciclata contenenti informazioni personali. In particolare, su alcuni documenti comparivano il nome e il cognome della studentessa accompagnati dalla dicitura "Disturbi specifici di apprendimento (DSA)", riconducibile a dati relativi alla salute. Nel corso dell'istruttoria, l'istituto ha spiegato che i fogli erano stati forniti come materiale di recupero e che non è stato possibile accertarne con certezza la provenienza. Un collaboratore scolastico ha confermato di aver consegnato fogli di riciclo agli studenti, mentre dalle verifiche interne non sono emerse evidenze chiare sull'origine delle stampe. La dirigente scolastica ha avviato accertamenti interni, limitati anche su richiesta della stessa studentessa, che aveva chiesto di evitare ulteriori approfondimenti tra i compagni per non amplificare l'episodio. Il Garante ha tuttavia rilevato che, anche in presenza di una diffusione circoscritta, si è verificata una comunicazione illecita di dati personali, in quanto le informazioni sono state rese conoscibili a un numero determinato di soggetti. Inoltre, è stato evidenziato che i dati trattati rientrano tra le categorie particolari previste dal GDPR, essendo riferiti allo stato di salute dell'interessata. L'Autorità ha sottolineato che il titolare del

trattamento, in questo caso l'istituto scolastico, è responsabile anche per eventuali comportamenti negligenti del personale e deve garantire adeguate misure tecniche e organizzative per prevenire la diffusione non autorizzata dei dati. Nel caso specifico, la circolazione incontrollata dei documenti ha evidenziato carenze sotto il profilo della sicurezza e della gestione dei dati. Pur tenendo conto della limitata portata dell'episodio, dell'assenza di precedenti violazioni e della collaborazione dell'istituto durante l'indagine, il Garante ha ritenuto sussistente l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione dei principi di liceità, correttezza, integrità e riservatezza previsti dal Regolamento europeo. Per queste ragioni è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Distribuiti fogli con dati su studentessa con DSA durante assemblea d'istituto: il Garante sanziona la scuola con 2.000 euro - Orizzonte Scuola Notizie

417/26 Bambini fuggono da una classe d'infanzia: docente sanzionata, ma i cancelli della scuola erano aperti. Cosa hanno detto i giudici

di redazione

Una docente di scuola dell'infanzia in servizio presso un istituto comprensivo pugliese era stata sospesa per tre giorni dall'insegnamento, a seguito di un episodio avvenuto durante l'attività scolastica. Secondo quanto ricostruito nel procedimento disciplinare, la contestazione riguardava presunte carenze nei doveri di vigilanza sugli alunni, in un contesto in cui alcuni studenti si erano allontanati dall'area scolastica o comunque si trovavano in condizioni non pienamente controllate. Tra gli elementi emersi, anche la circostanza che i cancelli dell'istituto risultassero aperti, fattore che avrebbe inciso sulla gestione complessiva della sicurezza. L'amministrazione scolastica aveva ricondotto tali fatti a una violazione dei doveri professionali della docente, irrogando la sanzione nel dicembre 2022.

Il ricorso e le contestazioni

L'insegnante, difesa dall'Avv. Gabriele Manieri, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale del lavoro di Lecce, sostenendo che la responsabilità non potesse essere ricondotta esclusivamente alla sua condotta. Nel ricorso, oltre a negare gli addebiti, è stato evidenziato come la gestione della vigilanza sugli alunni dipenda anche da fattori organizzativi e strutturali, inclusa la sicurezza degli accessi all'edificio scolastico. In questa prospettiva, l'apertura dei cancelli e le modalità di controllo degli spazi comuni avrebbero avuto un ruolo nella dinamica dei fatti, ridimensionando l'attribuzione individuale di responsabilità. È stata inoltre sollevata una questione preliminare relativa alla legittimità del procedimento disciplinare, con riferimento alla competenza del dirigente scolastico.

Il quadro giuridico: oneri e garanzie nel procedimento disciplinare

Il giudice del lavoro ha richiamato i principi consolidati in materia, sottolineando che:

- spetta al datore di lavoro dimostrare i fatti contestati e la loro rilevanza disciplinare;
- la valutazione deve tener conto delle circostanze concrete e dell'intensità della responsabilità;
- la proporzionalità della sanzione è elemento essenziale del giudizio;
- il procedimento deve rispettare regole precise, anche sotto il profilo della competenza.

La decisione richiama anche orientamenti della Corte di cassazione, secondo cui la contestazione disciplinare deve essere tempestiva e sufficientemente dettagliata da consentire una difesa effettiva.

Il punto decisivo: chi poteva irrogare la sanzione

L'esito del giudizio non si è però fondato sulla ricostruzione puntuale dei fatti, rimasta sullo sfondo, bensì su un profilo procedurale ritenuto assorbente.

La normativa (art. 55-bis del d.lgs. 165/2001) distingue infatti tra:

- sanzioni fino a 10 giorni, di competenza del dirigente scolastico;

- sanzioni più gravi, affidate all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Come evidenziato dal Tribunale, il criterio non è la sanzione concretamente inflitta, ma quella massima prevista per l'illecito contestato. Nel caso specifico, la condotta era stata inquadrata nell'articolo 494 del Testo unico della scuola, che prevede una sospensione fino a un mese. Di conseguenza, il procedimento avrebbe dovuto essere gestito da un organo diverso dal dirigente scolastico.

L'annullamento della sanzione

Alla luce di questo elemento, il giudice ha dichiarato invalida la sanzione per difetto di competenza dell'organo che l'aveva adottata, senza entrare nel merito definitivo della responsabilità della docente. La sentenza ha quindi disposto sia l'annullamento della sospensione, che la condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese legali.

[Bambini fuggono da una classe d'Infanzia: docente sanzionata, ma i cancelli della scuola erano aperti. Cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)

418/26 Un docente della scuola secondaria di primo grado non può presentare domanda come commissario esterno

di redazione

Nel question time del 1° aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino, rappresentante della segreteria nazionale della Flc Cgil, è stata affrontata una questione relativa alle procedure per la partecipazione agli esami di Stato. Un focus particolare è stato posto su: termini e modalità di presentazione delle domande per commissari e presidenti di commissione per la maturità 2026. La partecipazione come commissario esterno è riservata esclusivamente ai docenti della scuola secondaria di secondo grado.

Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]

Tutti i quesiti

[1:06] – Quali sono le novità principali dell'esame di maturità 2026 rispetto agli anni precedenti?

[3:02] – Quali sono le principali criticità evidenziate dalla FLC CGIL sulla riforma dell'esame di maturità?

[5:23] – Quali sono le conseguenze della riduzione dei commissari da sette a cinque nelle commissioni d'esame?

[10:38] – Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande per commissari e presidenti di maturità 2026?

[11:11] – Come sono composte le commissioni d'esame di maturità secondo la nuova normativa?

[11:31] – La partecipazione alle commissioni d'esame è obbligatoria per il personale scolastico?

[12:09] – Quali sono le principali modifiche nella composizione dei commissari interni ed esterni?

[13:41] – Come vengono nominati i presidenti e i commissari delle commissioni d'esame?

[14:01] – In quali casi possono essere coinvolti docenti di classi non terminali nelle commissioni?

[15:55] – Quali sono le fasi operative per la formazione delle commissioni d'esame?

[18:30] – Quali sono le modalità e i requisiti per candidarsi come presidente di commissione?

[20:45] – Qual è l'ordine di priorità nella nomina dei presidenti di commissione?

[23:47] – In quali casi è possibile rifiutare l'incarico di presidente o commissario d'esame?

[26:13] – Chi è obbligato a presentare domanda come commissario esterno?

[27:32] – Quali docenti possono presentare domanda come commissari esterni pur non essendo obbligati?

- [28:46] – I docenti di sostegno possono essere nominati commissari esterni?
- [29:45] – Come avviene la nomina dei commissari esterni tra preferenze e assegnazioni d'ufficio?
- [31:41] – In quali casi è possibile rifiutare l'incarico di commissario esterno?
- [33:09] – Quali sono i criteri per la nomina dei commissari interni?
- [35:28] – Cosa succede se il docente titolare è assente per lungo periodo prima degli esami?
- [37:18] – Quali sono i compensi previsti per presidenti e commissari di maturità?
- [39:42] – Come vengono calcolati i compensi aggiuntivi per distanza dalla sede di servizio?
- [41:21] – Un docente senza classe terminale deve presentare domanda come commissario esterno?
- [42:37] – Un docente in assegnazione provvisoria su sostegno è obbligato a fare domanda?
- [43:15] – Un docente con supplenza al secondo grado è obbligato a presentare domanda come commissario esterno?
- [43:47] – Un docente precario può candidarsi come commissario esterno?
- [44:19] – La legge 104 consente di evitare la domanda per gli esami di Stato?
- [45:01] – Un docente della secondaria di primo grado può fare domanda come commissario esterno?
- [46:00] – Anche se la propria materia non è oggetto d'esame bisogna presentare domanda?
- [46:33] – È obbligatorio indicare una seconda provincia nella domanda da commissario esterno?
- [46:45] – Si può essere nominati commissario esterno nella scuola in cui si è svolto il preruolo?
- [48:26] – Il dirigente può scegliere liberamente i commissari interni o deve seguire il decreto ministeriale?
- [50:17] – I docenti senza classi terminali sono comunque obbligati a presentare domanda?

[Un docente della scuola secondaria di primo grado non può presentare domanda come commissario esterno - Orizzonte Scuola Notizie](#)

419/26 Concorso insegnanti di religione cattolica, prove suppletive il 15 e 16 aprile

di redazione

Entrano nella fase operativa le prove scritte suppletive del concorso per insegnanti di religione cattolica, in programma il 15 aprile 2026 per infanzia e primaria e il giorno successivo, 16 aprile, per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le prove si terranno in un unico turno pomeridiano, con le operazioni di identificazione dei candidati a partire dalle ore 13.30 e lo svolgimento previsto dalle 14.30 alle 16.10. Il calendario è stato reso noto dal MIM con avvisi del 4 marzo.

Platea interessata

Le sessioni suppletive riguardano le candidate in stato di gravidanza o allattamento che non hanno potuto partecipare alla prova ordinaria, oltre ai candidati ammessi in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sedi e convocazioni

Le prove si svolgeranno nella regione indicata nella domanda di partecipazione. Le sedi d'esame e l'assegnazione dei candidati sono comunicate dagli Uffici scolastici regionali e costituiscono notifica a tutti gli effetti. Per i candidati ammessi con riserva resta l'obbligo di presentarsi muniti del provvedimento che autorizza la partecipazione.

Documenti e condizioni di accesso

All'ingresso è richiesto un documento di riconoscimento valido insieme al codice fiscale. L'assenza nel giorno, nell'orario o nella sede indicati comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale, anche in presenza di cause non prevedibili.

[Concorso insegnanti di religione cattolica, prove suppletive il 15 e 16 aprile - Orizzonte Scuola Notizie](#)

420/26 AGGIORNAMENTO GIUSLAVORISTICO

N. 2 DEL 13 APRILE 2026

a cura di ANINSEI

1. Convivenza more uxorio e qualificazione del rapporto di lavoro subordinato -

Ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026

Con l'ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata su un tema molto delicato, ovvero il rapporto tra convivenza more uxorio e lavoro subordinato. Il principio confermato è di particolare interesse: la convivenza non esclude, di per sé, la subordinazione, ma rende più rigorosa la prova della sua effettiva esistenza. La regola di partenza, infatti, resta quella della presunzione di gratuità della prestazione resa all'interno di un rapporto affettivo stabile. In altre parole, quando due persone convivono ed una presta attività a favore dell'altra, l'ordinamento tende inizialmente a leggere tale apporto come espressione di solidarietà e assistenza reciproca, e non come rapporto di lavoro retribuito. Tuttavia, questa presunzione non è assoluta e può essere superata se viene fornita una prova coerente degli elementi tipici della subordinazione, ossia dell'onerosità del rapporto, dell'inserimento nell'organizzazione del datore e dell'assoggettamento, anche in forma attenuata, al suo potere direttivo e organizzativo. Nel caso esaminato, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto la natura subordinata della prestazione resa da una collaboratrice all'interno di uno studio legale, nonostante la stabile convivenza affettiva con il titolare. Ciò che ha inciso in modo decisivo è stato il complesso degli elementi concreti emersi dall'istruttoria. Anzitutto, è stata valorizzata la presenza di mansioni lavorative precise e continuative, proprie della segreteria di studio legale. Non si trattava di un aiuto saltuario o di mera collaborazione affettiva, ma di un'attività inserita stabilmente nella normale operatività dello studio. In secondo luogo, hanno assunto rilievo le evidenze documentali che mostravano l'esistenza di direttive e di un concreto coordinamento datoriale, come ad esempio le lettere nelle quali il professionista riconosceva somme a titolo di ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR. Si tratta di un aspetto molto importante in quanto la Corte ha attribuito rilievo non ad elementi occasionali, ma al richiamo di istituti tipici del lavoro subordinato, difficilmente compatibili con una prestazione resa soltanto per ragioni affettive. Altro elemento centrale è stato lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione dello studio. La collaboratrice operava in modo continuativo all'interno della struttura, utilizzava gli strumenti dell'ufficio e costituiva, di fatto, una componente dell'organizzazione lavorativa. Proprio questo inserimento stabile è considerato significativo dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato dall'aiuto prestato *affectionis vel benevolentiae causa*. Ha inciso, inoltre, la prova della corresponsione di un compenso fisso e periodico, unita alla mancanza di qualsiasi rischio economico in capo alla lavoratrice. Anche questo è un profilo di forte rilievo: chi opera come lavoratore subordinato mette a disposizione la propria attività senza partecipare al rischio dell'attività professionale, a differenza di quanto potrebbe accadere in altre forme di collaborazione. Inoltre, in contesti di convivenza il potere direttivo del datore può manifestarsi in modo meno rigido e meno formalizzato rispetto a un ordinario rapporto di lavoro. In questi casi la subordinazione non richiede necessariamente ordini continui, specifici e dettagliati: può risultare sufficiente un quadro complessivo nel quale emergano direttive, controlli, inserimento stabile e assenza di autonomia gestionale reale. È proprio questo uno dei passaggi più importanti sul piano pratico perché evita che la presenza di un legame affettivo venga utilizzata, di per sé, per negare la tutela lavoristica. In sintesi, la decisione della Cassazione si fonda su alcuni elementi chiave: mansioni continuative e tipiche della struttura, direttive documentate, riconoscimento di voci retributive proprie del lavoro subordinato, inserimento stabile nell'organizzazione, compenso fisso e assenza di rischio economico. È stata proprio la convergenza di questi indici a consentire di superare la presunzione di gratuità legata alla convivenza. Quando il convivente presta attività in modo stabile, organizzato e retribuito, il rapporto deve essere valutato con estrema attenzione sin dall'inizio, perché in caso di contenzioso conterranno soprattutto i fatti concreti e la loro coerenza documentale.

2. Demansionamento.

La Cassazione ribadisce che può esservi illegittimità anche se le mansioni inferiori non sono prevalenti. Con l'ordinanza n. 7711 del 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema del demansionamento, riaffermando un principio di particolare interesse: non basta che le mansioni inferiori siano non prevalenti per escluderne l'illegittimità. Se tali attività vengono assegnate in modo sistematico, stabile e protratto nel tempo, il demansionamento può comunque sussistere, con conseguente diritto al risarcimento del danno. Il caso riguardava un infermiere che, oltre alle attività proprie del suo profilo professionale, era stato adibito per lungo tempo anche a compiti di supporto di altra natura. La Corte d'Appello aveva accertato che tali mansioni inferiori non erano prevalenti nell'intero turno di lavoro, ma erano comunque svolte in modo abituale e continuativo, quantificandone l'incidenza nel 10% del tempo lavorativo e riconoscendo per questo un risarcimento parametrato al 10% della retribuzione media per il periodo considerato. La Cassazione ha confermato questa impostazione. Il punto centrale della decisione è proprio questo: la prevalenza non è l'unico criterio. L'assegnazione a mansioni inferiori può ritenersi tollerabile solo quando tali attività abbiano carattere marginale, oppure siano svolte in modo occasionale. Diversamente, quando il ricorso a mansioni inferiori diventa sistematico, anche se limitato a una porzione ridotta dell'orario, si determina una lesione della professionalità del lavoratore. In altri termini, non conta solo quanto tempo venga occupato da quelle attività, ma anche il fatto che esse siano entrate in modo stabile nell'organizzazione della prestazione. Ed è proprio questo l'aspetto che ha inciso maggiormente nella decisione: la Corte ha ritenuto che l'adibizione a mansioni inferiori per circa il 10% del tempo di lavoro, ma per un periodo prolungato, non potesse essere considerata né marginale né occasionale. Una quota apparentemente ridotta di attività inferiori può assumere rilievo giuridico pieno quando si ripeta quotidianamente e per anni, perché finisce per svilire la professionalità coerente con l'inquadramento. La pronuncia richiama così un criterio molto rigoroso: il datore di lavoro può chiedere al dipendente anche attività inferiori solo entro limiti molto stretti. Non è sufficiente che il lavoratore svolga prevalentemente le mansioni proprie della qualifica; è necessario anche che quelle inferiori restino accessorie, residuali o contenute in periodi circoscritti. Un altro passaggio importante riguarda il danno da dequalificazione. La Cassazione ha confermato che esso può essere provato anche in via presuntiva, valorizzando la durata costante, continuativa e quotidiana dell'adibizione a compiti inferiori. Nel caso esaminato, la protrazione di tale situazione è stata ritenuta elemento sufficiente, sul piano presuntivo, per collegare il parziale inadempimento datoriale al danno sofferto dal lavoratore. Sul piano operativo, la decisione fornisce un messaggio chiaro: non è prudente utilizzare in modo stabile lavoratori qualificati per coprire carenze organizzative attraverso compiti inferiori. Anche quando tali attività occupino una parte limitata della giornata lavorativa, il rischio di contenzioso resta elevato se esse si ripetono nel tempo e risultano estranee al nucleo professionale proprio dell'inquadramento. In sintesi, il demansionamento può sussistere anche senza prevalenza delle mansioni inferiori, quando tali mansioni siano non marginali, non occasionali e reiterate per un lungo periodo. Per i datori di lavoro, ciò impone una verifica concreta dell'effettivo contenuto delle attività richieste al dipendente, perché una dequalificazione anche solo parziale, se sistematica, può tradursi in responsabilità risarcitoria.

3. NASpI e risoluzione consensuale - Ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026

Con l'ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema rilevante: se la risoluzione consensuale del rapporto, anche quando sia raggiunta in sede sindacale e accompagnata da un incentivo all'esodo, consenta automaticamente l'accesso alla NASpI. La risposta fornita dalla Corte Suprema è negativa, la NASpI non spetta automaticamente, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge. La vicenda nasceva da un accordo raggiunto in sede sindacale, con il quale azienda e lavoratrice avevano deciso di chiudere consensualmente il rapporto, riconoscendo un incentivo all'esodo. L'INPS aveva inizialmente erogato la NASpI, ma successivamente ne aveva chiesto la restituzione, sostenendo che quella cessazione non rientrasse tra le ipotesi che danno diritto all'indennità. Il punto centrale della decisione è che, in materia di NASpI,

conta la qualificazione giuridica della cessazione del rapporto, non soltanto il contesto aziendale in cui essa matura. La Corte richiama l'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 22/2015, secondo cui la NASpI è riconosciuta anche nei casi di risoluzione consensuale, ma solo quando essa sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966. Si tratta, quindi, di una previsione delimitata, che non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati. Ed è proprio questo il primo elemento che ha inciso sulla decisione: nel caso esaminato non risultava che fosse stata avviata la procedura ex art. 7 L. 604/1966. La Cassazione evidenzia infatti che dal verbale di conciliazione non emergeva che il datore di lavoro avesse comunicato alla Direzione territoriale del lavoro l'intenzione di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al contrario, dagli atti risultava che le parti avevano semplicemente convenuto di risolvere consensualmente il rapporto. Per la Corte, dunque, mancava il presupposto formale richiesto dalla legge. Il secondo passaggio decisivo riguarda il tentativo di ricondurre la fattispecie, in via analogica, alla disciplina della conciliazione collegata al licenziamento. Secondo la Corte, non vi era alcun vuoto normativo da colmare, perché l'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 22/2015 disciplina già espressamente quando la risoluzione consensuale consenta l'accesso alla NASpI. Di conseguenza, non è possibile ampliare l'ambito applicativo della tutela attraverso un'interpretazione estensiva. La Suprema Corte aggiunge, inoltre, che la disciplina della conciliazione collegata al licenziamento presuppone comunque che vi sia, a monte, un licenziamento effettivamente intimato oppure almeno formalmente avviato nei modi previsti dalla legge. Nel caso in esame, invece, la cessazione del rapporto non derivava da un licenziamento, ma da una causa diversa, cioè da un accordo consensuale tra le parti. Ed è proprio questa diversità strutturale che impedisce di equiparare automaticamente la risoluzione consensuale al licenziamento ai fini del diritto alla NASpI. In termini concreti, la sede protetta, la finalità riorganizzativa e l'incentivo all'esodo, da soli, non bastano. Anche se l'accordo nasce per gestire una riduzione di personale ed evitare un possibile contenzioso, la NASpI non spetta automaticamente solo perché la cessazione è avvenuta in un contesto di esodo incentivato. Occorre che la fattispecie rientri esattamente in una delle ipotesi previste dalla legge. Questo orientamento ha un riflesso operativo molto rilevante. Nella prassi, infatti, la risoluzione consensuale incentivata viene spesso utilizzata come strumento di gestione delle uscite, ma non si può dare per scontato il diritto del lavoratore alla NASpI. Se manca il corretto inquadramento giuridico della cessazione l'indennità può essere negata oppure, se già erogata, può essere oggetto di richiesta di restituzione da parte dell'INPS. In sintesi, i punti che hanno inciso realmente sulla decisione sono tre: assenza della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966, mancanza di un licenziamento quale presupposto della cessazione, impossibilità di applicare per analogia discipline previste per fattispecie diverse. Da qui la conclusione della Cassazione: la semplice risoluzione consensuale, pur accompagnata da incentivo all'esodo e formalizzata in sede sindacale, non è sufficiente per fondare il diritto alla NASpI.

421/26 Riforma disabilità, sintesi del Decreto legislativo 62/2024: cosa cambia dal 2026?

di *Daniela Rinaldi*

Il D.lgs n. 62 del 3 maggio 2024, attuativo della riforma PNRR prevista dalla legge n. 227 del 22 dicembre 2021, ridefinisce l'intero sistema dell'inclusione: lo scopo è di garantire alla persona il pieno riconoscimento della propria condizione di disabilità, puntando alla rimozione degli ostacoli e all'attivazione di tutti i sostegni utili affinché possa esercitare, al pari degli altri, tutti i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita. La riforma del sistema di accertamento della disabilità dal 1° marzo, entrata nella terza fase sperimentale, coinvolge 50 province, per estendersi, dal 1° gennaio 2027, a tutto il territorio nazionale.

I cambiamenti introdotti dal Decreto 62/2024

Questi qui di seguito i principali cambiamenti introdotti dal Decreto 62/2024:

Una nuova definizione di disabilità

Si sostituiscono i termini come “handicap” e “invalidità” con il termine “persona con disabilità”. L’art. 3, infatti, così recita: è tale *“chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”*. Questa nuova terminologia considera la condizione di disabilità come ciò che può scaturire dall’interazione tra la persona e il suo ambiente, non come una caratteristica propria della persona. Nell’ art. 4 del decreto la parola “handicap” è sostituita con “condizione di disabilità”; allo stesso modo, le parole: “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite con “persona con disabilità”.

La valutazione di base e il progetto di vita individuale

Si introduce la “valutazione di base”, che consiste in una procedura multidisciplinare che l’INPS gestirà in modo esclusivo attraverso un’unica visita collegiale, basandosi sugli standard internazionali ICD e ICF. L’obiettivo è l’accertamento della disabilità e dell’invalidità civile, definendo anche le necessità di inclusione scolastica per i minori. Inoltre, si sancisce il diritto a un “progetto di vita individuale”, strumento che tiene conto dei desideri e delle aspettative della persona per garantirne l’autonomia, i diritti civili e l’inclusione sociale in condizioni di parità.

L’accomodamento ragionevole

In linea con la Convenzione ONU, si introduce il concetto di “accomodamento ragionevole” (art. 5-bis L. 104/1992): questo consiste in una misura di sussidio che prevede adattamenti necessari e appropriati per garantire l’esercizio dei diritti fondamentali quando e se le norme generali non siano sufficienti. Si deve procedere con queste modifiche, tuttavia, senza imporre oneri sproporzionati ai soggetti pubblici o privati coinvolti.

Progetto di vita individuale

La persona con disabilità è posta al centro con il progetto di vita: l’interessato ne è il titolare, ne richiede l’attivazione e concorre direttamente alla definizione dei contenuti. Si tratta di un processo dinamico a cui è possibile apportare modifiche, integrazioni sulla base delle scelte e prospettive dell’individuo. Lo scopo, infatti, è quello di migliorarne la salute e la partecipazione attiva nei diversi contesti sociali.

Libertà di scelta sul luogo di abitazione e sulla continuità dei sostegni

Alla persona con disabilità viene garantito la libertà di scelta riguardo al luogo in cui vivere. Devono essere individuate soluzioni abitative adatte e deve essere assicurata la continuità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali presso il domicilio.

Unità di valutazione multidimensionale e valutazione multidimensionale

L’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) ha il compito di predisporre il progetto di vita: si tratta di una squadra multidisciplinare che include la persona con disabilità (o i suoi rappresentanti), operatori sociali, professionisti sanitari coordinatori e referenti scolastici. La procedura adotta un approccio bio-psico-sociale (basato su ICF e ICD) e si articola in quattro fasi per definire i sostegni necessari.

Fondo per l’implementazione dei progetti di vita

Viene istituito un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di finanziare gli interventi e le prestazioni non coperte dai servizi territoriali ordinari. La dotazione prevista ammonta a 25 milioni di euro annui, a partire dal 2025.

Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e del SIUSS

I dati del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e del SIUSS vengono integrati semplificando le varie procedure burocratiche. Grazie alla condivisione digitale delle informazioni, le commissioni mediche possono ricostruire il quadro clinico e assistenziale del richiedente in modo trasparente e veloce, riducendo l'onere per il cittadino di dover presentare documentazione cartacea.

[Riforma disabilità, sintesi del Decreto legislativo 62/2024: cosa cambia dal 2026? - Orizzonte Scuola Notizie](#)

422/26 Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda

di *Lalla*

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria.

Chi può presentare la MAD

La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l'obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato.

Elenchi in aggiornamento

La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti.

ATTENZIONE: alcuni Uffici Scolastici potrebbero inserire una data ultima entro la quale presentare la domanda. Si consiglia massima attenzione, se interessati ad una determinata provincia o si vuole massimizzare la possibilità di ottenere un incarico.

EMILIA ROMAGNA

Bologna –

LOMBARDIA

Varese –

PUGLIA

Taranto – Brindisi –

SICILIA

Catania –

[**ELENCO IN AGGIORNAMENTO**]

[Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda - Orizzonte Scuola Notizie](#)

423/26 Dal MIM

Il MIM a Vinitaly 2026 con laboratori, prodotti “Made In MIM” e buone pratiche degli Istituti Agrari e Alberghieri italiani

Domenica, 12 aprile 2026

Dal 12 al 15 aprile il Ministero dell'Istruzione e del Merito partecipa alla 58esima edizione di Vinitaly, con un'area che accoglie l'esposizione e la degustazione di vini e prodotti gastronomici degli istituti agrari e alberghieri del territorio nazionale del marchio “Made In MIM”, la presentazione dei vini partecipanti al concorso enologico “Istituti Agrari d'Italia”, i laboratori formativi per studenti e docenti, che saranno raccontati anche dagli studenti del Media lab e della web radio allestiti per l'occasione. Il 13 aprile è prevista la proclamazione degli istituti agrari vincitori della decima edizione del concorso, promosso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il contributo tecnico-scientifico del CREA Viticoltura ed Enologia e il supporto di RENISA (la Rete Nazionale degli Istituti Agrari). La competizione, che ha raggiunto quest'anno la partecipazione di oltre 100 vini e 31 istituti agrari, si propone di evidenziare le migliori produzioni vitivinicole DOP e IGP delle scuole italiane, stimolando le scuole verso l'eccellenza della qualità e promuovendo la conoscenza della loro produzione enologica. Lo spazio del MIM al Vinitaly presenta quest'anno le buone pratiche vitivinicole e gastronomiche delle scuole italiane, che esporranno i prodotti con il marchio “Made in MIM”, con vini, oli, confetture, marmellate, composte, miele, pasta e riso. Altra novità sono i laboratori formativi “Next Gen Stem Lab”, con esperienze immersive dedicate alla scoperta del vino attraverso i 5 sensi e occasioni di confronto con esperti, ricercatori, imprese del settore vitivinicolo.

[Il MIM a Vinitaly 2026 con laboratori, prodotti “Made In MIM” e buone pratiche degli Istituti Agrari e Alberghieri italiani - Il MIM a Vinitaly 2026 con laboratori, prodotti “Made In MIM” e buone pratiche degli Istituti Agrari e Alberghieri italiani - MIM](#)

Giornata nazionale del Made in Italy 2026, le iniziative del MIM. Il video del Ministro Valditara

Mercoledì, 15 aprile 2026

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito celebra oggi, 15 aprile, la Giornata nazionale del Made in Italy 2026 con una serie di iniziative per valorizzare il contributo della scuola per la promozione del saper fare italiano. Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere l'esplorazione di scenari storici, geografici e culturali, a diffondere la passione per l'organizzazione, la gestione, la valorizzazione e la tutela degli specifici settori produttivi del Made in Italy, il MIM, in collaborazione con la Fondazione Imprese e Competenze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha indetto quest'anno la prima edizione del concorso nazionale “Il mio territorio, un patrimonio di eccellenze da rappresentare”. Al concorso hanno aderito oltre 80 istituti scolastici, con percorsi liceali del Made in Italy e della filiera formativa tecnologico-professionale 4+2. I vincitori saranno annunciati nel corso dell'iniziativa “Il Made in Italy della Scuola”, in programma il 29 aprile presso gli spazi del Real Setificio di San Leucio di Caserta. La giornata prevede la partecipazione di istituti scolastici provenienti da tutta Italia, con attività dedicate alla promozione e alla valorizzazione del Made in Italy, laboratori didattici innovativi, presentazione di buone pratiche, visite guidate al setificio. Durante la premiazione del concorso è previsto l'intervento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

- Il [video](#) del Ministro
- Il [concorso](#)
- [L'iniziativa](#) “Il Made in Italy della Scuola”

[Giornata nazionale del Made in Italy 2026, le iniziative del MIM. Il video del Ministro Valditara - Giornata nazionale del Made in Italy 2026, le iniziative del MIM. Il video del Ministro Valditara - MIM](#)

Al MIM l'evento "La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative"

Giovedì, 16 aprile 2026

Oggi, giovedì 16 aprile, presso la Sala "Aldo Moro" del MIM, si è svolto l'evento "La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative". È intervenuto il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

- [Il video della diretta](#)

[Al MIM l'evento "La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative" - Al MIM l'evento "La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative" - MIM](#)

Premio Abbado Far Musica Insieme, Premio Abbiati per la Scuola e Premio Luigi Berlinguer-Trinity College London Concorso musicale per allievi delle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2025/26.

Giovedì, 16 aprile 2026

Documenti Allegati

- m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001667.14-04-2026 (002) (1).pdf
- Bando_Abbado_Abbiati_2026.pdf
- Premessa_bando_2026.pdf
- Allegato_n_1_Abbado_Abbiati_2025-2026_iscrizione.docx
- Allegato_n_2_Abbado_Abbiati_2025_2026_scheda_progetto.docx
- Allegato_n_3_MIM_Informativa_Premio_Abbado_Abbiati_Berlinguer_2026.pdf
- Allegato_n_4_Consenso_MIM_IMMAGINI_Premio_Abbado_Abbiati_Berlinguer_2026.doc

[Premio Abbado Far Musica Insieme, Premio Abbiati per la Scuola e Premio Luigi Berlinguer-Trinity College London Concorso musicale per allievi delle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2025/26. - MIM](#)

Educazione stradale: il 20 aprile l'iniziativa MIM-ACI "Insieme per l'Educazione Stradale" tra Lainate e Monza

Venerdì, 17 aprile 2026

Si terrà lunedì 20 aprile l'iniziativa "Insieme per l'Educazione Stradale", promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Automobile Club d'Italia, con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della sicurezza stradale e della mobilità consapevole. L'evento, che si inserisce nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Automobile Club d'Italia (ACI), dal titolo "Per la promozione dell'educazione alla sicurezza stradale nelle istituzioni scolastiche", coinvolgerà oltre 650 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in un articolato programma di attività educative e formative, distribuite tra il Centro di Guida Sicura ACI SARA di Lainate e l'Autodromo Nazionale di Monza.

La giornata prevede attività ludico-educative, lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, con focus su rispetto delle regole, mobilità sostenibile e guida consapevole. Nel corso della mattinata sono previste anche attività presso gli stand istituzionali dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, oltre a esperienze pratiche e simulate volte a rafforzare la consapevolezza dei comportamenti corretti alla guida. All'incontro istituzionale, fissato per le ore 12.30, sono previsti i saluti del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e del Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa. Tra gli interventi, anche quello di Gabriella Saracino, rappresentante delle vittime della strada, e del pilota Kimi Antonelli. L'educazione stradale è una delle priorità su cui il MIM lavora per favorire tra i giovani la cultura della sicurezza in strada. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di educazione civica e formazione, finalizzata a promuovere tra i giovani responsabilità, rispetto delle regole e tutela della vita.

[Educazione stradale: il 20 aprile l'iniziativa MIM-ACI "Insieme per l'Educazione Stradale" tra Lainate e Monza - Educazione stradale: il 20 aprile l'iniziativa MIM-ACI "Insieme per l'Educazione Stradale" tra Lainate e Monza - MIM](#)

MIM, presentate le buone pratiche delle scuole contro il bullismo. Valditara: “Studenti e docenti hanno già in sé la forza e le capacità di sconfiggere la violenza”

Venerdì, 17 aprile 2026

Giovedì 16 aprile il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto all’evento “La scuola ferma i bulli. Esempi di buone pratiche educative”, che si è svolto presso la sala “Aldo Moro” del MIM. L’iniziativa è nata con l’intento di offrire uno spazio di confronto e di dialogo tra le scuole, valorizzando l’impegno quotidiano di dirigenti, docenti e studenti in azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Durante la giornata sono state, infatti, proposte esperienze progettuali volte a tradurre in azioni concrete i principi di rispetto reciproco, collaborazione e responsabilità digitale, contribuendo in modo significativo alla crescita civile e sociale delle comunità scolastiche. All’evento sono state presentate 21 buone pratiche di 21 scuole, una per ciascuna regione e provincia autonoma, individuate fra 450 progettualità pervenute al Ministero. Gli studenti, attraverso contributi audiovisivi, testimonianze e momenti di confronto, hanno presentato le proprie esperienze, incoraggiando altri studenti a condividere e a replicare la propria “buona pratica”. Erano presenti Patrizio Oliva, campione olimpico e mondiale di pugilato, impegnato a diffondere i valori dello sport, dell’impegno e della dedizione e la cultura del rispetto nella scuola e nella vita quotidiana, e Samuele Carrino, attore protagonista nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, dedicato alla drammatica storia di bullismo di Andrea Spezzacatena. Nel corso della giornata si è svolto anche un laboratorio dedicato alla cultura del rispetto e alla gentilezza che ha coinvolto due classi della Scuola primaria. “Le 21 buone pratiche provenienti dalle scuole che abbiamo conosciuto oggi dimostrano che gli studenti, insieme ai loro docenti, hanno già in sé la forza e le capacità di sconfiggere il bullismo e la violenza. Un messaggio emerso chiaramente quando ho incontrato il giovane studente che ha salvato la sua insegnante da un’atroce aggressione a Trescore Balneario. I progetti che abbiamo ascoltato si focalizzano su punti precisi che devono essere alla base dell’insegnamento dell’educazione all’empatia, che ho fortemente voluto: capacità di immedesimarsi nell’altro; combattere l’odio; non voltarsi dall’altra parte di fronte a violenze e inciviltà; seguire la cultura delle regole; ripristinare il senso del limite; difendere valori forti come amicizia, amore, rispetto; sradicare quella vigliaccheria che è alla base del bullismo e che l’anonimato consentito dal web ha rafforzato”, ha dichiarato il Ministro Valditara. “Lo sport è uno strumento altamente educativo e formativo, un deterrente per combattere il bullismo. La forza non va usata per colpire, ma per accogliere, per chiedere aiuto, per dire basta a ogni sopruso. Nel silenzio si coltiva il bullismo: chi si volta dall’altra parte diventa complice. Il bullo, che in realtà non è altro che un vigliacco, non riesce a gestire le proprie fragilità e le trasforma in violenza. Tutto questo si contrasta con l’educazione e la cultura”, ha affermato Patrizio Oliva. “Di fronte a una persona in difficoltà o vittima di bullismo non bisogna mai tacere e voltarsi dall’altra parte. Le parole possono distruggere una vita, ma anche salvarla. Per questo è importante ascoltare, non restare in silenzio, denunciare e non aver paura di essere sé stessi. Questa è la vittoria più grande: essere capaci di generare cambiamento”, ha concluso Samuele Carrino.

- Il [video](#) della diretta

[MIM, presentate le buone pratiche delle scuole contro il bullismo. Valditara: “Studenti e docenti hanno già in sé la forza e le capacità di sconfiggere la violenza” - MIM](#)